



#### 4. Dichiarazione

Per le importazioni ed esportazioni di cui alle cifre 2 e 3 risultano eccedenti d'imposta precedente annui superiori a 10 000 franchi. Se dopo il rilascio dell'autorizzazione tale soglia non è più superata, occorre avvisare tempestivamente l'AFC.

In questo contesto, occorre rilevare che non sono determinanti gli eccedenti d'imposta precedente risultanti dall'esportazione di beni acquistati/fabbricati in precedenza in territorio svizzero.

Succursali a: \_\_\_\_\_

Luogo e data:

\_\_\_\_\_

Timbro e firma legale:

\_\_\_\_\_

*Saranno trattate unicamente le richieste compilate per intero e debitamente firmate.*

**Autorizzazione n.**

L'applicazione della procedura di riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione viene autorizzata a partire dal: \_\_\_\_\_

Berna, \_\_\_\_\_

Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Divisione Riscossione



# Riporto del pagamento dell'imposta

## Condizioni per l'applicazione

### 1. Basi legali

#### **Estratto dall'Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 27 novembre 2009 (OIVA)**

Il Consiglio federale svizzero, richiamato l'articolo 63 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), ordina:

#### **Art. 117** Riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione

<sup>1</sup> Chi intende pagare le imposte nell'ambito della procedura di riporto necessita dell'autorizzazione dell'AFC.

<sup>2</sup> Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto dell'imposta sull'importazione, l'UDSC riscuote l'imposta.

<sup>3</sup> La prescrizione del debito fiscale all'importazione riportato è retta dall'articolo 42 LIVA.

<sup>4</sup> L'AFC disciplina l'esecuzione d'intesa con l'UDSC.

#### **Art. 118** Condizioni per l'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata se il contribuente:

- a. conteggia l'imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo;
- b. importa ed esporta regolarmente beni nell'ambito della sua attività imprenditoriale;
- c. tiene per detti beni un controllo dettagliato sull'importazione, sull'immagazzinamento e sull'esportazione;
- d. presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l'AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni giusta la lettera b, eccedenti d'imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell'imposta sull'importazione all'UDSC; e
- e. offre le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

<sup>2</sup> Il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari alle presunte pretese.

#### **Art. 119** Cessazione delle condizioni per l'autorizzazione

Se viene meno una delle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 118 capoverso 1 lettere a–d, il contribuente avvisa tempestivamente per scritto l'AFC.

#### **Art. 120** Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

#### **Art. 121** Non riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero

All'autorizzazione di cui all'articolo 63 capoverso 2 LIVA si applicano per analogia gli articoli 118–120.

## 2. **Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata unicamente quando il contribuente:

- a) conteggia l'IVA trimestralmente o mensilmente;
- b) non conteggia l'IVA secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie;
- c) non importa i beni nell'ambito di un'attività di mediazione (l'importazione deve avvenire in ogni caso in proprio nome; un'eventuale ulteriore fornitura sarebbe in ogni caso imponente).

In caso d'imposizione di gruppo, la procedura di riporto può essere applicata unicamente dai membri del gruppo che dispongono di un'autorizzazione.

## 3. **Contabilità e conservazione dei libri contabili e dei giustificativi; obblighi e diritti di procedura**

Le cifre 3.1–3.7 devono essere osservate da tutti i contribuenti che applicano la procedura. **La cifra 3.8 disciplina condizioni speciali applicabili alle imprese che commerciano con beni accertabili di grande valore.**

### 3.1 **Obbligo di tenere una contabilità**

I libri contabili del contribuente sono adattati alle caratteristiche e all'importanza dell'impresa. Essi danno ragguagli completi e dettagliati su tutte le forniture e prestazioni di servizi eseguite, sull'IVA corrispondente, sui costi complessivi, nonché sull'imposta precedente deducibile.

Ciò presuppone, all'occorrenza, la tenuta di libri ausiliari e controlli speciali (libri o giornali per le fatture ricevute e le fatture emesse, controlli delle merci, documenti relativi agli attivi fissi, registrazioni concernenti la doppia utilizzazione di beni e prestazioni di servizi ecc.).

Ogni singola operazione commerciale deve poter essere seguita facilmente e con sicurezza partendo dai giustificativi attraverso i libri ausiliari e il libro mastro fino al rendiconto IVA risp. alla chiusura annuale e viceversa. L'importazione e la riesportazione vanno inequivocabilmente comprovate (p. es. con la decisione d'imposizione che l'UDSC allestisce all'importazione o all'esportazione).

### 3.2 **Controllo del deposito; condizioni generali**

Il contribuente autorizzato alla procedura di riporto dell'imposta sull'importazione deve tenere controlli dettagliati dell'importazione, del deposito e dell'esportazione per i beni importati ed esportati nell'ambito della sua attività.

**Questi controlli vanno adattati alle caratteristiche dell'impresa e strutturati in modo tale da poter verificare in modo facile e attendibile il rilevamento completo di tutti i beni dalla loro entrata fino alla loro uscita, anche se i beni sono lavorati o trasformati da terzi.**

### 3.3 **Obbligo di dichiarare l'imposta sull'importazione**

Unitamente a ogni periodico rendiconto IVA va allegato il modulo n. 1234 debitamente compilato.

### **3.4 Restituzione o consegna gratuita di beni in territorio svizzero**

Un contribuente che ha ricevuto i beni dall'estero in qualità di commissionario di vendita o a scelta e li restituisce in territorio svizzero ai fornitori o committenti esteri deve avvertire tempestivamente per scritto l'AFC, in vista della correzione della deduzione dell'imposta precedente.

La comunicazione scritta all'AFC non è necessaria unicamente se il fornitore o committente esporta direttamente i beni e il contribuente **comprova inequivocabilmente** l'esportazione.

### **3.5 Attività di mediazione**

Non è ammesso lo sdoganamento con procedura di riporto per importazioni di beni che il contribuente effettua semplicemente in nome e per conto del rappresentato.

### **3.6 Modifiche d'utilizzazione**

A questo riguardo rinviamo alle disposizioni pubblicate nell'info IVA "Modifiche d'utilizzazione".

### **3.7 Annuncio se vengono meno le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione**

Se le condizioni per l'autorizzazione alla procedura di riporto vengono meno (art. 119 OIVA), il contribuente deve avvisare per scritto l'AFC entro 15 giorni dalla fine dell'anno civile in cui le condizioni non sono più adempite.

### **3.8 Condizioni applicabili soltanto alle imprese che commerciano con beni accertabili di grande valore**

#### **Esempi di beni accertabili di grande valore**

*oggetti d'arte, antichità, perle, pietre preziose, gioielli, metalli preziosi e simili*

#### **3.8.1 Controllo del deposito**

##### **Elementi riguardanti il controllo del deposito:**

- Entrata:**
- numero di deposito; \*)
  - fornitore (in caso d'acquisto) o committente o provenienza (in caso di commissione o consegna a scelta);
  - data della fattura, del bollettino di fornitura o di consegna;
  - data dell'importazione (data della dichiarazione doganale);
  - numero di tariffa;
  - numero della decisione d'imposizione che l'UDSC ha allestito all'importazione;
  - designazione esatta dei beni; \*\*)
  - quantità, numero, peso; \*\*\*)
  - valore (base di calcolo IVA) secondo la decisione d'imposizione IVA.

- Uscita:**
- cliente (in caso di vendita), commissionario, destinatario (in caso di consegna a scelta);
  - data della fattura, del bollettino di fornitura o di consegna;
  - data dell'esportazione (data della dichiarazione doganale);
  - numero di tariffa;
  - numero della decisione d'imposizione che l'UDSC ha allestito all'esportazione;
  - designazione esatta della merce; \*\*)
  - quantità, numero, peso; \*\*\*)
  - valore statistico secondo la decisione d'imposizione all'esportazione.

\*) Il numero di deposito dev'essere indicato nel controllo del deposito, sugli imballaggi dei beni e su tutti i giustificativi (fatture dei fornitori, documenti doganali, bollettini di fornitura, fatture emesse ai clienti ecc).

\*\*) per i dipinti ecc. occorre indicare anche il nome dell'artista, lo stile e l'anno.

\*\*\*) p. es. anche carati, grani.

Occorre tenere un controllo del deposito sempre anche per beni che il contribuente non riceve in esecuzione di un contratto di compravendita (p. es. locazione, commissione o a scelta). Dalle registrazioni deve risultare chiaramente il genere di negozio giuridico con il quale i beni sono stati importati.

### 3.8.2 Perdita di peso o di merce

Questi tipi di perdita (p. es. nei tagli di pietre preziose) devono chiaramente risultare dal controllo del deposito.

## 4. Disposizioni relative alla dichiarazione doganale

All'importazione dei beni l'UDSC non riscuote l'imposta se sono adempite tutte le seguenti condizioni:

- La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiede, nella dichiarazione doganale, il riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione.
- Il contribuente cui è stata autorizzata la procedura di riporto è l'importatore legittimo dei beni importati. Ciò significa che immediatamente dopo l'importazione dei beni ne può disporre economicamente.
- All'importazione esiste un documento intestato a nome dell'importatore (contribuente) emesso dal fornitore o mittente (p. es. fattura, fattura proforma, fattura di consegna, contratto di consegna, lettera con indicazione dei valori).
- La dichiarazione doganale deve contenere, fra l'altro, le seguenti informazioni:
  - Nella rubrica "Importatore": il detentore dell'autorizzazione;
  - Nella rubrica "Importatore IDI": il numero d'identificazione dell'impresa dell'importatore;
  - Nella rubrica "Autorizzazioni": il numero d'autorizzazione dell'importatore;
  - Nella rubrica "N. IVA": il numero IVA dell'importatore (per gli importatori membri di gruppi IVA: il n. IVA del gruppo).

Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto dell'imposta sull'importazione, l'UDSC riscuote l'imposta.

Cordiali saluti

Divisione Riscossione